

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 113

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DIAZ LAURA, MARCELLINO NELLA, NENNI GIULIANA, GALLO ELISABETTA, CORBI, FANOLI GINA, SPANO NADIA, VIVIANI LUCIANA, BENSÌ, SPALLONE, LACONI**

*Annunziata nella seduta del 29 settembre 1948*

## Prestiti matrimoniali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le leggi umane rispondono sempre, direttamente o indirettamente, o al concetto di porre rimedio ai mali del passato o a quello di migliorare le condizioni sociali nell'avvenire: ed è attorno a questi due poli che ha continuamente gravitato il carosello delle disposizioni legislative.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione interessa l'uno e l'altro di questi principi ispiratori: ed infatti rendere più facile, e spesso addirittura rendere possibile, il matrimonio per gli appartenenti alle classi meno abbienti, significa proprio incitamento a legalizzare, e quindi a rendere stabili e più serene e più felici, le unioni spontanee che durante la guerra e nel dopoguerra si contano in Italia a migliaia; e nello stesso tempo, e soprattutto, significa far sì che l'aspirazione di crearsi una propria casa ed una propria famiglia — che è nelle menti e nel cuore di tante giovani esistenze e che spesso è ostacolata o resa impossibile da difficoltà materiali — diventi tangibile realtà.

La Costituzione della Repubblica italiana (articolo 29) stabilisce che la Repubblica « riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio » e (articolo 31) « la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione

della famiglia e protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo ».

Ebbene noi ci chiediamo che cosa ha fatto e cosa sta facendo il Governo italiano per la attuazione di questi fondamentali principi.

La legislazione fascista aveva affrontato con la solita superficialità demagogica il problema della previdenza sociale alla gioventù, con un riferimento specifico ai prestiti matrimoniali: ma, per impossibilità costituzionali di regime antidemocratico, non lo aveva risolto.

Infatti, se le disposizioni del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (poi modificate dalla legge 6 luglio 1939, n. 1772) imponevano che l'assicurazione obbligatoria funzionasse anche per la nuzialità, l'applicazione pratica di quelle disposizioni era così confusa, incerta e farraginoso e fondata sul presupposto di complesse pratiche e di complicati organismi statali o parastatali, da renderla se non impossibile per lo meno difficilissima.

Ma oggi il Governo italiano sembra deciso non soltanto a non modificare positivamente la legge fascista, ma anzi a sopprimerla del tutto, lasciando così cadere anche quei primi incerti e deboli passi compiuti in favore della gioventù. Infatti, il disegno di legge Fan-

fani per la tutela delle lavoratrici stabilisce (articolo 21) che « all'entrata in vigore della legge stessa cessino di essere corrisposti gli assegni di nuzialità previsti dal decreto-legge del 14 aprile 1939, n. 636 » perché « non rispondono più agli scopi per cui furono istituiti ».

Ma se quei provvedimenti previsti dalla legislazione fascista non rispondono più allo scopo, ciò non significa che il problema fondamentale — e cioè la esigenza di una legge che assicuri alla massa della gioventù di potersi creare una famiglia — sia estinto.

La nostra gioventù è stata duramente colpita dalla guerra: migliaia e migliaia di giovani sono caduti in un conflitto tragico ed inutile, migliaia e migliaia di ragazze hanno perduto la casa, la famiglia, il loro mondo abituale. Nel marasma del dopoguerra, nella dura lotta che il popolo italiano è stato chiamato a combattere per la ricostruzione morale e materiale del Paese, la gioventù è stata esposta a rischi di ogni genere, a insostenibili condizioni di vita, è stata ed è sacrificata alle esigenze dello stato di miseria cui l'Italia è stata portata.

Nel solo anno 1947 sono morti per tubercolosi 24.255 giovani fra i 15 ed i 35 anni; vi sono in Italia 880.000 giovani disoccupati al di sotto dei 25 anni; il salario dei giovani dai 14 ai 18 anni presenta una differenza, in rapporto al salario degli adulti, del 50 per cento, e del 30 per cento quello dei giovani dai 18 ai 30 anni. La differenza per le ragazze è ancora più grave, in quanto il loro lavoro è pagato in proporzione del 50 per cento in rapporto a quello dei giovani. Il principio della Costituzione della Repubblica italiana « a parità di lavoro parità di retribuzione » viene così sistematicamente tradito e le condizioni di vita delle masse giovanili divengono, ogni giorno di più, tragiche ed insostenibili.

Come possono le nostre ragazze lavoratrici, i nostri giovani, i nostri reduci, pensare a sposarsi, a realizzare questa che è pure la più sacrosanta delle aspirazioni?

L'istituto della famiglia — contrariamente a quanto si è voluto e si vuol far credere — non è in questo momento storico osteggiato da nessuna delle correnti ideologiche che hanno rappresentanza in questo Parlamento: ma esso è minato alle sue fondamenta dalle condizioni economiche cui è soggetta la massa lavoratrice, condizioni che impediscono alla maggioranza dei giovani di formarsi una famiglia, di avere una casa, di creare e mantenere dei figli su quelle basi sociali necessarie al rispetto dovuto all'istituto familiare.

Quanto costa oggi sposarsi, quanto costa in definitiva attuare l'articolo 29 della Costituzione?

Circa L.	500.000	per un appartamento (2 locali più i servizi);
»	»	170.000 per una camera da letto;
»	»	50.000 per un tavolo, quattro sedie, una credenza;
»	»	15.000 per piatti, pentole e posate;
»	»	10.000 per un fornello a gas;
»	»	12.000 per 4 lenzuola;
»	»	10.000 per una trapunta;
»	»	10.000 per una coperta di lana;
»	»	15.000 per tovaglie, federe, asciugamani;
»	»	50.000 per materassi e cuscini.

Totale L. 842.000

Da questi dati sono escluse le spese per l'abito, cappotto, scarpe, biancheria personale, ed alcuni accessori come: ferro da stiro, illuminazione, tende, ecc., che comportano una spesa di circa 40.000 lire alla quale andrebbe aggiunta la tariffa della Chiesa per la celebrazione del matrimonio ed altre spese contingenti.

Come possono i nostri giovani, nelle condizioni in cui vivono, affrontare una spesa così pazzesca?

È necessario, è dovere dello Stato italiano dar loro almeno un minimo di appoggio e di sicurezza.

Ed è a questo scopo che sono dirette le disposizioni della proposta che vi presentiamo. Il sacrificio richiesto ai datori di lavoro è ben lieve: ed il contributo dello Stato non è grave se si considera l'importanza etica e sociale dello scopo che si vuole raggiungere.

Numerosissimi sono i giovani che, per l'articolo 3 del progetto, beneficieranno dei prestiti matrimoniali e numerosissimi saranno quindi i nuclei familiari che si formeranno. Nel regolamento saranno fissate, con precisione e nel rispetto di ogni legittimo interesse, le norme che disciplineranno l'attuazione pratica del nostro progetto, in modo che si possa avere sicuro affidamento che i benefici voluti dalla legge vadano ai meritevoli e che la cassa dei prestiti abbia le necessarie garanzie che ne assicurino il funzionamento.

Ed intanto l'affermazione del principio che la Camera dei Deputati si sia preoccupata di aiutare la gioventù e di difendere l'istituto familiare avrà larga ripercussione di consensi nel nostro Paese ed all'estero, dove in molte

Nazioni (U.R.S.S., Francia, Bulgaria, Cecoslovacchia, ed altre) già grandi passi positivi sono stati fatti.

Noi riteniamo pertanto che tutto il Parlamento si accorderà nel ritenere degno dei migliori e dei più democratici principi della no-

stra Costituzione la proposta di legge che vi sottoponiamo, e che pertanto la Camera darà la sua unanime approvazione negli interessi di una così larga parte del popolo italiano, nella difesa del nucleo familiare e per la tutela della società.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È costituita la Cassa unica per i prestiti matrimoniali ai lavoratori, con lo scopo di provvedere alla corresponsione agli aventi diritto ai prestiti matrimoniali secondo le disposizioni della presente legge.

### ART. 2.

La Cassa è costituita:

a) dai contributi da versarsi dai datori di lavoro a fondo perduto, per la durata di 4 anni, in ragione del 0,50 per cento dell'ammontare globale delle retribuzioni da ciascuno di essi corrisposte ai propri dipendenti.

Nessuna trattenuta di rivalsa potrà essere applicata sulle retribuzioni a qualunque titolo corrisposte;

b) dal contributo dello Stato, da stabilirsi di anno in anno, sul bilancio del Ministero del lavoro.

Un contributo di lire 500.000.000 verrà immediatamente versato a costituzione del fondo di primo funzionamento della Cassa, da dedursi a rate di un decimo dagli stanziamenti degli anni seguenti.

### ART. 3.

Hanno diritto al prestito tutti coloro che, contraendo matrimonio entro il trentesimo anno di età, ne facciano richiesta e che, non essendo intestatari di proprietà immobiliari:

a) prestino lavoro retribuito alle dipendenze di singoli e di Enti pubblici o privati, compresi i lavoratori dell'agricoltura, le addette ai lavori domestici, le lavoratrici a domicilio, i dipendenti da istituti privati, di qualsiasi natura e senza esclusione alcuna;

b) svolgano un lavoro autonomo (artigiani, appartenenti a famiglie agricole, qualunque sia la forma di conduzione, compartecipanti di enti cooperativistici, ecc.), in

quanto abbiano diritto perché assicurati per altri titoli all'assegno di nuzialità previsto dal decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

ART. 4.

L'ammontare del prestito va da lire 50.000 a lire 200.000 ed è di volta in volta fissato, in base alla domanda motivata del richiedente.

ART. 5.

Il prestito è senza interessi e viene estinto in rate mensili entro il termine di 10 anni, con vincolo solidale dei due coniugi, che si scioglie automaticamente solo in caso di decesso di uno dei due contraenti.

Per i lavoratori a servizio di terzi, il rimborso si effettua con trattenute sul salario o stipendio.

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da cinque membri nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da cinque membri nominati dalle organizzazioni padronali, da cinque membri eletti dal Parlamento.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente della Cassa.

ART. 7.

La Cassa si organizza su base regionale. In ogni regione viene costituito un Consiglio regionale, formato analogamente al Consiglio di amministrazione centrale, salvo che l'Assemblea regionale si sostituisce al Parlamento per l'elezione dei cinque membri di pertinenza di quest'ultimo.

ART. 8.

Con apposito regolamento verranno stabilite le modalità di conversione dei prestiti, le garanzie da assumersi in confronto ai beneficiari di cui al comma *b*) dell'articolo 3, le norme di organizzazione e funzionamento della Cassa, ed ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione della presente legge.

ART. 9.

Il Ministro del lavoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni al suo bilancio in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, lettera *b*).